

Definizione di microimpresa

Il 6 maggio 2003 la Commissione Europea ha emanato la Raccomandazione n. 1442 relativa alla definizione di PMI, categoria in cui rientrano le microimprese, le piccole e le medie imprese. Tale definizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2005, sostituendo la precedente Raccomandazione n. 280 del 1996.

Secondo tale definizione, recepita nell'allegato al Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

I requisiti necessari per rientrare nelle categorie di media, piccola e microimpresa possono essere sintetizzati nella tabella che segue.

Categoria d'impresa	Numero di occupati (ULA)	Fatturato	Valore totale dello stato patrimoniale
Media	250	50 mln euro	43 mln euro
Piccola	50	10 mln euro	10 mln euro
Microimpresa	10	2 mln euro	2 mln euro

È Grande impresa quella che supera i limiti indicati per rientrare nelle categorie di microimpresa, piccola e media impresa.

A questi requisiti si deve aggiungere il requisito "giuridico" dell'autonomia (si veda definizione sotto riportata).

Si precisa inoltre:

- La perdita o l'acquisto dello status di media, piccola o microimpresa – o Grande impresa – avviene solo con il superamento anche di uno soltanto dei parametri, in un senso o nell'altro, per due esercizi consecutivi.
- Nel calcolo degli occupati effettivi nell'anno (in termini di ULA – unità lavorative nell'anno a tempo pieno; i lavoratori part time o temporanei ovvero quelli in congedo parentale o di maternità o in aspettativa sono calcolati come frazione di ULA) rientrano non solo i dipendenti ma anche i collaboratori, i proprietari gestori ed i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa. Sono esclusi dal computo gli apprendisti, gli stagisti e tirocinanti.
- I dati sul fatturato e sul totale dello Stato Patrimoniale sono quelli del bilancio, anche se non ancora depositato, dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Definizione di autonomia

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di

investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.